

## Guida alla lettura del nuovo Dpcm 26 aprile 2020

### Comportamenti consentiti:

Riepiloghiamo i punti principali introdotti dal nuovo provvedimento del Governo in vigore dal prossimo 4 maggio sia di interesse generale che specifico per l'artigianato.

- **spostamenti** per: a) comprovate esigenze lavorative, b) situazioni di necessità, c) motivi di salute d) incontrare congiunti (con rispetto del divieto di assembramento e distanziamento e con utilizzo di mascherine);

- **per le attività produttive che continueranno a rimanere sospese anche dopo il 4 maggio (parrucchieri, estetiste, bar, ristoranti, ecc.) è ammesso**, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; è inoltre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

- **le imprese che riprendono la loro attività dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura (pulizia, sanificazione, manutenzione, applicazioni dei protocolli sanitari e predisposizione delle relative misure, ecc.) a partire dalla data del 27 aprile 2020, senza necessità di fornire preventiva richiesta di autorizzazione alla Prefettura; il personale aziendale incaricato di svolgere queste attività dovrà essere comunque in possesso di specifica autodichiarazione agli spostamenti indicante come causale "svolgimento attività propedeutiche alla riapertura";**

- **accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici**, a condizione del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (con facoltà per il sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tali condizioni);

- **accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini**, purché sia possibile consentirne l'accesso contingentato (altrimenti devono restare chiuse);

- **svolgimento individuale** - o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti - **di attività sportiva o attività motoria**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

### Comportamenti vietati:

- **trasferimento o spostamento**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in una regione diversa** da quella in cui attualmente ogni persona si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza);
- **spostamento** dalla propria abitazione o dimora, se sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati **positivi al virus**;
- ogni forma di **assembramento** di persone in luoghi pubblici e privati (con facoltà del sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non è possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto)
- **svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto**, salvo l'attività sportiva o motoria individuale;

### Obblighi:

- **per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa**, di assicurare: a) la distanza interpersonale di un metro, b) gli ingressi in modo dilazionato, c) l'impedimento di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni (raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 5)
- **per le imprese le cui attività non sono sospese di rispettare:**
  - i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli **ambienti di lavoro** sottoscritto il 24/04/2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'**Allegato 6**;
  - i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei **cantieri**, sottoscritto il 24/04/2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'**Allegato 7**;
  - i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del **trasporto** e della logistica sottoscritto il 20/03/2020, di cui all'**Allegato 8**

**La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;**

- le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 26/04/2020, proseguono la loro attività nel rispetto dei protocolli precedentemente condivisi;
- per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il medico curante;

## Attività sospese:

- **attività commerciali al dettaglio**, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole citate attività di generi alimentari e di prima necessità;

- **attività inerenti servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell'Allegato 2;

- **in caso di sospensione dell'attività delle imprese** per modifiche all'Allegato 3, o per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dal decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione;

- **servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- **eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali);

- **manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli** di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

- servizi di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42);

- **servizi educativi per l'infanzia** (ex art. 2 D.Lgs. 13/04/2017, n. 65), **attività didattiche in presenza** nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, **corsi professionali e attività formative** svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, salva in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (con attivazione da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità);

- **viaggi d'istruzione, iniziative di scambio** o gemellaggio, **visite guidate e uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- **esami di idoneità** di cui all'art. 121 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile;

### **Attività chiuse:**

- i **mercati** - indipendentemente dalla tipologia di attività svolta - salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- **somministrazione di alimenti e bevande**, all'interno delle **stazioni** ferroviarie e lacustri, nonché nelle **aree di servizio e rifornimento carburante**, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- gli impianti nei comprensori sciistici;

### **Attività aperte o consentite:**

- **attività commerciali al dettaglio** individuate nell'Allegato 1;
- **attività inerenti servizi alla persona** individuate nell'Allegato 2;
- **attività produttive industriali e commerciali**, individuate nell'Allegato 3;
- **attività che erogano servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146
- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- **ristorazione con asporto**, fermo l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con **divieto** di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

### **Entrata in vigore e validità del D.P.C.M. 26/04/2020**

- il **D.P.C.M. 26/04/2020 entra in vigore il 4 maggio 2020** in sostituzione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 ed è **efficace fino al 17 maggio 2020**, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del D.P.C.M. 10 aprile 2020
- **è sempre possibile applicare misure di contenimento più restrittive da parte delle Regioni**, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.